

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Febbraio 2023

Approfondimento su: Stima del patrimonio minimo per le associazioni riconosciute.

Mer.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Giov.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Imu

Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2022. Per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.

Giov.02 (marzo)

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Notiziario Fitel

Mar.28

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Stima del patrimonio minimo per le associazioni riconosciute.

Uno studio del notariato (n.11/2022) su “Iscrizione al RUNTS degli enti del Terzo settore e situazione patrimoniale aggiornata” fornisce indicazioni per gli enti con personalità giuridica, riguardo al computo dei giorni precedenti all’assemblea per l’iscrizione al RUNTS, per procedere alla stima del patrimonio. Si conferma infatti che il computo a ritroso dei 120 giorni inerenti la stima del patrimonio minimo delle associazioni riconosciute e delle fondazioni decorre dal momento della delibera dell’assemblea che decide di iscrivere al RUNTS l’associazione.

Il punto di partenza è il quarto comma dell’art. 22 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che prescrive, nel caso di patrimonio minimo costituito da beni diversi dal denaro, l’obbligo di redazione di una relazione giurata, da parte di un revisore legale (o da una società di revisione), da cui risulti il relativo valore, relazione da allegarsi, in fase di costituzione dell’ente, all’atto costitutivo dello stesso.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022 afferma che anche per gli enti preesistenti, già dotati di personalità giuridica assunta in passato sulla base del DPR 361/2000, la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale in quanto “il patrimonio, ritenuto all’epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una deminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l’attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale”.

Sia nei casi di costituzione iniziale con apporti di beni diversi dal denaro, quindi, sia in caso di iscrizione al RUNTS di un ente con personalità giuridica preesistente, gli enti dovranno produrre una specifica relazione giurata del revisore che, cita la circolare, “potrà (negli enti preesistenti,) essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell’istanza completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione”

Il Notariato ritiene che il momento da cui far decorrere (a ritroso) i 120 giorni coincide con quello in cui detta attività di valutazione debba esplicarsi ai fini della richiesta di iscrizione al RUNTS e dunque al momento in cui viene assunta la relativa delibera, infatti è da quel momento che il notaio deve rispondere al compito che è chiamato a svolgere.